



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/01

SISTEMA SANZIONATORIO

INDICE

Art. 1	Funzione e destinatari	2
Art. 2	Informazione	2
Art. 3	Segnalazioni delle irregolarità	2
Art. 4	Principio di tassatività	3
Art. 5	Criteri e scelta delle sanzioni	3
Art. 6	Illeciti disciplinari tentati	3
Art. 7	Il procedimento sanzionatorio nei confronti degli Amministratori e del Presidente del CdA	4
Art. 8	Applicazione delle sanzioni agli Amministratori e al Presidente del CdA	4
Art. 9	Il procedimento sanzionatorio nei confronti di soggetti terzi	5
Art. 10	Applicazione delle sanzioni ai soggetti terzi	6
Art. 11	Il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e del Sindaco Unico	6
Art. 12	Applicazione delle sanzioni all'Organismo di Vigilanza e al Sindaco Unico	7

Art. 1 – Funzione e destinatari

- 1.1 L'art. 6, comma 2, lett. e), e l'art. 7, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001 stabiliscono la necessaria predisposizione di un "Sistema sanzionatorio", idoneo a punire il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello 231").
- 1.2 La funzione delle sanzioni qui previste è quella di rendere cogente l'azione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") e di costituire un requisito essenziale del Modello 231, ai fini dell'esimente rispetto all'eventuale responsabilità amministrativa della Società.
- 1.3 La previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione e dotate di funzione deterrente applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello 231, ha lo scopo quindi di contribuire da un lato all'efficacia del Modello 231 stesso e, dall'altro, all'efficacia dell'azione di controllo effettuata dall'Organismo di Vigilanza.
- 1.4 Tali violazioni, commesse dai soggetti che collaborano con Masoenergia S.r.l. (sia inseriti nel relativo organico che esterni, quali collaboratori, professionisti, consulenti, appaltatori e partner commerciali), generano l'avvio di una procedura disciplinare a loro carico, che culmina, in caso di accertamento del fatto e della connessa responsabilità, con l'applicazione di una delle sanzioni previste dal presente documento, che deve intendersi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai medesimi soggetti.

Art. 2 - Informazione

- 2.1 Al fine di garantirne la massima efficacia, il presente Sistema sanzionatorio viene:
 - a) pubblicato tramite affissione presso la sede legale della Società, in luogo accessibile a tutti;
 - b) pubblicato sul sito internet aziendale;
 - c) distribuito agli Amministratori, ai Soci, al Sindaco Unico e all'Organismo di Vigilanza, nonché ai soggetti terzi destinatari.Il Sistema sanzionatorio è inoltre oggetto di formazione per i componenti degli organi sociali, mediante sessioni mirate e specifiche aventi programmazione annuale.

Art. 3 - Segnalazioni delle irregolarità

- 3.1 Masoenergia S.r.l., aderendo alle migliori diffuse prassi sorte in applicazione delle normative di settore, ha adottato una specifica procedura delle segnalazioni volta a disciplinare l'istituzione e la gestione di canali di segnalazione, finalizzati ad assicurare un flusso informativo adeguato nei confronti della Società (attraverso l'Organismo di Vigilanza), per quanto riguarda irregolarità o violazioni del Modello 231 e del Codice Etico.
I principi di riferimento che orientano la gestione delle segnalazioni sono i seguenti:
 - a) **Garanzia di anonimato e riservatezza e tutela dei segnalanti**
L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da assicurare l'assoluta riservatezza e la non divulgazione del nominativo delle persone segnalanti, così come tutte le funzioni/posizioni organizzative di Masoenergia S.r.l. interessate dalla ricezione e trattamento delle segnalazioni, con l'obiettivo di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione.

b) Segnalazioni in mala fede

L'Organismo di Vigilanza garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in mala fede e/o prive di fondamento, censurando simili condotte e informando di tali casi i soggetti/società interessati nei casi di accertata mala fede.

c) Segnalazioni anonime

Le segnalazioni effettuate da mittenti anonimi saranno prese in considerazione se opportunamente circostanziate e supportate da elementi fattuali.

Le segnalazioni possono avere origine da qualsiasi soggetto, vale a dire membri di organi sociali, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, partner di Masoenergia S.r.l. e altri soggetti terzi, e debbono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le segnalazioni vanno indirizzate all'Organismo di Vigilanza attraverso:

- comunicazione verbale, con contestuale verbalizzazione, con diritto in capo al segnalante al rilascio di copia sottoscritta dall'OdV;
- posta ordinaria presso Masoenergia S.r.l. – Piazza Vecchia 18 – 38050 Telve - TN
- posta elettronica (odv@masoenergia.it).

Art. 4 - Principio di tassatività

4.1 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001, le sanzioni previste nel presente Sistema sanzionatorio si applicano solamente agli illeciti disciplinari derivanti dalla violazione del Modello 231 e/o del Codice Etico nei limiti e secondo quanto infra stabilito.

Art. 5 - Criteri e scelta delle sanzioni

5.1 Nell'irrogare le sanzioni si deve tenere conto dei seguenti aspetti:

- a) volontarietà o involontarietà del comportamento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) gravità del pericolo o danno creato alla Società;
- d) entità del danno creato alla Società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001;
- e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni rese a favore della società e ai precedenti disciplinari negli ultimi cinque anni.

Art. 6 - Illeciti disciplinari tentati

6.1 Sono sanzionati i comportamenti o le omissioni dirette in modo non equivoco a violare le regole di condotta imposte dal Modello 231 e dal Codice Etico nonché, in generale, i protocolli interni che integrano il Modello 231, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Art. 7 - Il procedimento sanzionatorio nei confronti degli Amministratori e del Presidente del CdA

- 7.1 Qualora si riscontri la violazione del Modello 231 da parte di un soggetto che rivesta la carica di membro del CdA, ivi compreso il relativo Presidente, l'OdV informa e trasmette al Presidente del CdA, ovvero un altro membro nel caso in cui il responsabile della presunta violazione risulti essere lo stesso Presidente, e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 (di seguito solo "RPCT") una relazione contenente:
- a. la descrizione della condotta constatata;
 - b. l'indicazione delle previsioni del Modello 231 che risultano essere state violate;
 - c. gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
 - d. gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
 - e. una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.
- 7.2 Il Presidente del CdA, ovvero il diverso Amministratore destinatario della segnalazione, e il RPCT dispongono congiuntamente una prima valutazione sommaria dei fatti illustrati, per poi procedere, comunque entro 10 (dieci) giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, a convocare il soggetto indicato dall'OdV per un incontro, da tenersi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relazione stessa.
- 7.3 La convocazione deve:
- a) essere effettuata per iscritto;
 - b) contenere l'indicazione della condotta constatata e delle previsioni del Modello 231 oggetto di violazione;
 - c) comunicare all'interessato la data dell'incontro, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte sia verbali.
- 7.4 In occasione dell'incontro, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.
- 7.5 Valutata la sanzione da proporre, il Presidente del CdA, ovvero il diverso Amministratore destinatario della segnalazione, convoca il CdA nei termini di Statuto per la decisione in ordine al provvedimento da assumere. Il CdA, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.
- 7.6 Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella revoca dall'incarico, il CdA convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci per deliberare la revoca dell'Amministratore o del Presidente del CdA dall'incarico.
- 7.7 La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea dei Soci, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del CdA, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.
- 7.8 Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello 231 da parte del Sindaco Unico, nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili.

Art. 8 - Applicazione delle sanzioni agli Amministratori e al Presidente del CdA

- 8.1 Qualora sia accertata una violazione da parte di un Amministratore oppure del Presidente del CdA, saranno applicate le seguenti sanzioni:
- il richiamo scritto;

-
- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello 231;
 - la revoca dall'incarico.
 - In particolare:
 - a) sarà applicata la sanzione del richiamo scritto, ovvero quella della diffida al rispetto delle previsioni del Modello 231 (salvo i casi di particolare gravità in cui si renderanno applicabili le sanzioni di cui al punto b), in caso di mancato rispetto dello stesso Modello 231, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree a rischio reato. Tra le violazioni del Modello 231 deve essere ricompresa la mancata segnalazione all'Organismo di Vigilanza di ogni situazione di rischio;
 - b) sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello 231, ovvero quella della revoca dell'incarico per il mancato rispetto del Modello 231, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel D. Lgs. n. 231/2001;
 - c) sarà applicata la sanzione della revoca dall'incarico qualora si tratti di mancato rispetto del Modello 231 finalizzato alla commissione di uno dei reati previsti nel D. Lgs. n. 231/2001, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
- 8.2 L'Amministratore o il Presidente del CdA che nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello 231 o nel Codice etico in grado di determinare una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001, potrà essere temporaneamente allontanato dall'incarico, con mantenimento del trattamento economico, fino al termine della situazione oggettiva di rischio.
- Oltre all'applicazione delle predette sanzioni, la Società potrà richiedere al responsabile il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza del relativo comportamento, ivi inclusi quelli causati dall'applicazione giudiziale delle misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001, qualora la violazione di una o più regole comportamentali previste nel Modello 231 e nel Codice Etico determini un danno patrimoniale alla stessa Società.

Art. 9 - Il procedimento sanzionatorio nei confronti dei terzi destinatari

- 9.1 Qualora si riscontri la violazione del Modello 231 da parte di un terzo destinatario, l'OdV presenta al Presidente del CdA una relazione contenente:
- a) la descrizione della condotta constatata;
 - b) l'indicazione delle previsioni del Modello 231 che risultano essere state violate;
 - c) gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
 - d) gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
 - e) una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.
- 9.2 Entro 10 (dieci) giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Presidente del CdA e il RPCT si pronunciano in ordine alla determinazione e alla concreta comminazione della sanzione e inviano, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione nonché il rimedio (applicabile) come contrattualmente previsto.
- 9.3 Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura
-

del Presidente del CdA, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa.

9.4 L'OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione della sanzione.

Art. 10 - Applicazioni delle sanzioni ai soggetti terzi

10.1 L'inosservanza delle prescrizioni e delle procedure stabilite o richiamate nel Modello 231 e nel Codice Etico da parte dei collaboratori e appaltatori soggetti terzi può determinare, nei loro confronti ed in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, le seguenti sanzioni:

- a) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Modello 231 e nel Codice Etico, qualora la violazione di una o più regole comportamentali in esso previste configuri lieve irregolarità;
- b) la risoluzione del relativo contratto.

Oltre all'applicazione delle predette sanzioni, la Società potrà richiedere al responsabile il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza del relativo comportamento, ivi inclusi quelli causati dall'applicazione giudiziale delle misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001 qualora la violazione di una o più regole comportamentali previste nel Modello 231 e nel Codice Etico determini un danno patrimoniale alla stessa società.

Art. 11 - Il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'OdV e del Sindaco Unico

11.1 Qualora si riscontri la violazione del Modello 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza o del Sindaco Unico, il Presidente del CdA e il RPCT dispongono congiuntamente una prima valutazione sommaria dei fatti illustrati, per poi procedere alla relativa convocazione per un incontro, da tenersi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relazione stessa.

11.2 La convocazione deve:

- a. essere effettuata per iscritto;
- b. contenere l'indicazione della condotta constatata e delle previsioni del Modello 231 e del Codice Etico oggetto di violazione;
- c. comunicare all'interessato la data dell'incontro, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte sia verbali.

11.3 In occasione dell'incontro, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

11.4 Valutata la sanzione da proporre, il Presidente del CdA convoca il CdA nei termini di Statuto per la decisione in ordine al provvedimento da assumere. Il CdA, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile.

11.5 La delibera del CdA viene comunicata per iscritto all'interessato.

Art. 12 - Applicazione delle sanzioni all'Organismo di Vigilanza e al Sindaco Unico

12.1 L'inosservanza delle prescrizioni e delle procedure stabilite o richiamate nel Modello 231 e nel Codice Etico da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Sindaco Unico può determinare, nei loro confronti ed in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello 231;
- la revoca dell'incarico.

In particolare:

- a) sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello 231 (salvo i casi di particolare gravità in cui si renderanno applicabili le sanzioni di cui al punto b), in caso di mancato rispetto dello stesso Modello 231, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree a rischio reato. Tra le violazioni del Modello 231, per quanto riguarda il Sindaco Unico, deve essere ricompresa la mancata segnalazione all'Organismo di Vigilanza di ogni situazione di rischio;
- b) sarà applicata la sanzione della revoca dell'incarico per il mancato rispetto del Modello 231, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel D. Lgs. n. 231/2001, nonché di mancato rispetto del Modello 231 finalizzato alla commissione di uno dei reati previsti nel D. Lgs. n. 231/2001, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Oltre all'applicazione delle predette sanzioni, la Società potrà richiedere al responsabile il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza del relativo comportamento, ivi inclusi quelli causati dall'applicazione giudiziale delle misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001 qualora la violazione di una o più regole comportamentali previste nel Modello 231 e nel Codice Etico determini un danno patrimoniale alla stessa Società.